

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
 (St. Legale Avv. Salvatore Russo)
 Tel. 3472507521 - Fax 0916419038
 Email: fabio.ganci71@gmail.com
 PEC: fabioganci@pecavvpa.it

SI NOTIFICHICI OGGI
13.05.2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

NOMINATIVO RICORRENTE	ATENEIO E ORDINE DI SCUOLA	VOTO CONSEGUITO DAL RICORRENTE	PUNTEGGIO UTILE PER L'ACCESSO ALLA PROVA SCRITTA
BARBERA ROMINA, C.F. BRBRMN75A44C351L	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	21,5	23,5
BIANCO ANNA, C.F. BNCNNA84A60F158H	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	23	23,5
BORDENCA CALOGERA CHIARA, C.F. BRDCGR89T44G273I	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	21,5	23,5
CIPOLLINA DIEGO, C.F. CPLDGI67D29B602T	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	23	23,5
COSTA SALVATORE, C.F. CSTSVT79H02G273B	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	22	23,5
DEVITO ROSITA, C.F. DVTRST77L58C352F	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	21,5	23,5
DI FALCO NADIA, C.F. DFLNDA78T41G273A	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	23	23,5

DI MARIA SALVATORE, C.F. DMRSVT83P15C351X	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21,5	23,5
GAGLIO LUISA, C.F. GGLLSU65D60G273X	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	22	23,5
GENNARO ANTONINO, C.F. GNNNNN88P29I199D	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21	23,5
GIMMILLARO STEFANO, C.F. GMMSFN78P15E532A	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21	23,5
MANTI LAURA, C.F. MNTLRA87C43F158F	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	22	23,5
PACILÉ MARIA TERESA, C.F. PCLMTR94P62L063M	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21,5	23,5
PRESTIANNI ROSSELLA, C.F. PRSRSL88A61B639Q	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21,5	23,5
PRINCIOTTA CARIDDI GAETANO, C.F. PRNGTN83E09I199H	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	22,5	23,5
RANDAZZO ANTONINA, C.F. RNDNNN70L49I188Z	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	22,5	23,5
SANTANGELO OLGA, C.F. SNTLGO83E68D423A	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	23	23,5
SPECIALE GIUSEPPE, C.F. SPCGPP67P06G348C	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21	23,5
TRIMBOLI OLGA, C.F. TRMLGO79P62G377K	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	21,5	23,5
TROIA MADDALENA, C.F. TROMDL75B52C133M	Università degli studi di Messina – Secondaria II grado	22,5	23,5
UCCELLATORE CARLO DAVIDE, C.F. CCLCLD80D26C351Z	Università degli studi di Messina – Secondaria II	22,5	23,5

	grado		
VELLA CARMELA, C.F. VLLCML89P66A089I	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	21,5	23,5
VITALE ANTONELLA, C.F. VTLNNL82M64G273A	Università degli studi di Messina - Secondaria II grado	22,5	23,5

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di *fax* 0916419038 oppure all'indirizzo PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

CONTRO

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, IN PERSONA DEL RETTORE P.T.**, con sede in Messina nella Piazza Pugliatti, 1, 98122 Messina, C.F. 80004070837;

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **MIRABELLA ELISA CONCETTA RITA**, nata a Catania il 22.04.1989, residente in Catania nella Via A. Gioeni, 34, C.F.

MRBLCN89D62C351U, (Codice pre matricola 2009, **Università degli Studi di Messina**, Secondaria II grado);

- **CONTROINTERESSATO**

PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS.**

104/2010

A) della **graduatoria nominativa pubblicata in data 30/04/2019 sul sito dell'Università degli Studi di Messina** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA 2° GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti **Barbera Romina, Bianco Anna, Bordenca Calogera Chiara, Cipollina Diego, Costa Salvatore, Devito Rosita, Di Falco Nadia, Di Maria Salvatore, Gaglio Luisa, Gennaro Antonino, Gimmillaro Stefano, Manti Laura, Pacilé Maria Teresa, Prestianni Rossella, Princiotta Cariddi Gaetano, Randazzo Antonina, Santangelo Olga, Speciale Giuseppe, Trimboli Olga, Troia Maddalena, Uccellatore Carlo Davide, Vella Carmela, Vitale Antonella;**

B) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale dell'Università di Messina Prot. N. 22053 del 04.03.2019 nella parte

in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

**PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE
ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS.**

104/2010

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

**PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30,
COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola **SECONDARIA di 2° GRADO** di cui al di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

In sintesi

1. I ricorrenti - in possesso dei prescritti requisiti - hanno raggiunto tutti un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
2. La selezione dei candidati ammessi ai corsi NON può essere disposta all'inizio delle prove di accesso, escludendo i candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari, ma deve avvenire a valle delle prove di accesso, ossia cumulando i voti delle tre prove (test preselettivo, prova scritta e prova orale) sostenute dai candidati che, in ciascuna di esse, abbiano superato la soglia di sufficienza (cfr. per analogia sul tema: TAR Lazio sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15, 4205/15 e 4206/15; ordinanze nn. 6059/2018; 6060/2018; ma anche sul tema Consiglio di Stato, decreti monocratici n. 5061/2018, 5062/2018, 5066/2018, 5067/2018 e 5068/2018 e successive ordinanze unica per riunione n. 5978 pubblicata del 07.12.2018);
3. In termini ancora più chiari, la non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza altera il principio di valutazione congiunta e globale delle prove, previsto dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, ai sensi del quale si deve procedere alla valutazione finale e globale delle prove a condizione che nessuna delle prove disgiuntamente esaminate abbia ottenuto un voto inferiore alla sufficienza;

4. La non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza **determina una illegittima segmentazione della procedura concorsuale che, in tal modo, viene disciplinata da criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria (21/30 per la prova scritta e orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).**
5. La previsione di cui all'art. 4, comma 3, D.M. 92/19 **determina una macroscopica disparità di trattamento laddove taluni concorrenti, in alcuni Atenei, hanno ottenuto l'ammissione alla prova scritta addirittura con un punteggio pari a 0/30.**

IN FATTO

SULLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI E SULLA PERFETTA OMOGENEITÀ DELLE LORO POSIZIONI RISPETTO ALLA CAUSA *PETENDI* E AL *PETITUM*

Tutti i ricorrenti, la cui condizione soggettiva è descritta sinteticamente nella tabella inserita nell'epigrafe del ricorso, hanno partecipato ai test preliminari di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguendo un punteggio superiore alla sufficienza (ossia, più precisamente, un punteggio pari o superiore a 21 su 30 che, rapportato in decimi, equivale ad almeno 7 su 10).

È dunque, del tutto evidente **l'assoluta omogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti**, tutti accomunati, dopo aver sostenuto i test preliminari di accesso ai corsi TFA sostegno, dall'identica condizione, consistente:

- nell'aver raggiunto **un punteggio superiore alla sufficienza;**

- e nel **non essere stati, tuttavia, ammessi alle prove scritte** della selezione per cui è causa;

Tutti ricorrenti chiedono l'ammissione alle prove scritte adducendo, come **comune motivo di impugnazione**, l'illegittimità degli atti impugnati nelle parti in cui non prevedono l'ammissione alla successiva prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto superiore alla sufficienza.

Infine, per allontanare qualsiasi sospetto di conflitto di interessi tra i ricorrenti, occorre precisare che essi **non agiscono al fine dell'accertamento dell'utile collocazione nella graduatoria finale**, circostanza questa che dipenderà dall'esito delle prove concorsuali per cui è causa. I ricorrenti, infatti, **chiedono semplicemente di poter partecipare alle prove scritte della selezione per cui è causa.**

MOTIVI IN DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994.

1.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 N. 487.

La disciplina generale sulle prove di accesso ai corsi di TFA sostegno è recata dal **Decreto MIUR del 30 settembre 2011** e, segnatamente, dalla previsione di cui all'**art. 6 ("Accesso ai corsi")** secondo la quale

1. La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze

organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e **si articola in:**
a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale.

(...)

9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, **sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.**

Secondo il descritto quadro normativo, dunque, il **test preliminare è parte integrante delle prove di accesso** tanto è vero che il **voto conseguito in tale test concorre a formare il punteggio complessivo della graduatoria di merito.**

In materia di valutazione delle prove concorsuali nel comparto scolastico, l'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 prevede che "**La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente** secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di **un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei** preclude la valutazione della prova successiva.

L'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 09.05.1994 ribadisce tale concetto prevedendo che "**Il punteggio finale è dato dalla SOMMA della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio**".

Secondo le norme primarie sopra trascritte, dunque, la valutazione delle prove concorsuali si basa su **DUE CONCOMITANTI PRINCIPI:**

- il principio di **valutazione congiunta** delle prove;
- e il principio secondo il quale i candidati non sono ammessi alle prove successive soltanto se conseguono un voto inferiore alla **sufficienza**;

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un punteggio che, riportato in decimi, è superiore a sei – un punteggio dunque superiore alla soglia di sufficienza prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione - hanno pieno diritto a sostenere gli esami scritti ed, eventualmente, in caso di superamento dell'esame scritto e dell'esame orale, ad ottenere una valutazione congiunta e globale di tutte e tre le prove in cui si articola la selezione per cui è causa, ai fini della possibile utile collocazione nella relativa graduatoria finale di merito.

In analoghe controversie, invero, il TAR del Lazio ha dichiarato l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso che prevedevano una fase preselettiva con un voto superiore a 6/10 sul presupposto che “solo l'attribuzione di una votazione che, riportata a decimi, risultasse inferiore a 6/10 precluderebbe la valutazione dell'esame successivo (Così T.A.R. Lazio Roma, sez. III Bis, n. 8760 del 30.06.2015 e, in senso conforme, sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15, 4205/15 e 4206/15).

Il Tar Trento, con la sentenza n. 336/2013, in merito ad una questione analoga rispetto a quella sollevata dai ricorrenti, e ha così argomentato: *“[...] In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989*

n. 116, tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva.

(...)

Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice [...]".

Ed ancora, il Tar Lazio, sez. terza bis, con le sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14, 284/14, 285/14, 287/14 e 5711/14 in casi analoghi a quelli oggi impugnati avanti il medesimo Collegio, ha confermato il citato orientamento del Tar Trento e accolto il ricorso con la seguente motivazione: *"Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva"*.

*

Le predette conclusioni sono applicabili anche agli odierni **ricorrenti** che, all'esito della prova preselettiva, **hanno tutti riportato un punteggio pari o superiore alla soglia fissata dallo stesso MIUR per il superamento delle successive due prove.**

E', quindi, da ritenersi manifestamente arbitrario e illogico, oltre che irragionevole, il punteggio di "sbarramento" alla prova preselettiva (superiore a 21/30) fissato dalle amministrazioni resistenti se rapportato alla anzidetta previsione di cui all'art. 6 del Decreto MIUR del 30

settembre 2011 (*“La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.”*)

Tale arbitraria soglia d'accesso della preselezione, dunque, comporterebbe una illegittima frammentazione normativa della procedura concorsuale che, in tal modo, verrebbe ad essere regolata criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria.

In altri termini, non è ammissibile che una medesima procedura concorsuale - articolantesi in più fasi - venga disciplinata da criteri di superamento della singola fase diversificati (21/30 per la prova scritta ed orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).

*

Peraltro, appare del tutto evidente che **il test preselettivo**, pur essendo a tutti gli effetti una prova concorsuale, **non può porsi sullo stesso piano delle altre prove attitudinali**. Tale test, infatti, è unicamente finalizzato a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi concorsuali successive.

La prova preselettiva, in altri termini, **non può essere deputata** ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno **a preconstituire un giudizio d'idoneità** all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di **snellire** le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei **requisiti attitudinali di base**.

La preselezione, invero, si configura come un istituto di carattere assolutamente eccezionale in quanto limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le *chances* individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione. E, invero, tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se la preselezione non si sovrapponga e impedisca di svolgere le prove concorsuali, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per frequentare i corsi di specializzazione.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

2.1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

3.1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Il decreto 92/2019, riguardo al superamento del test preliminare e quindi all'accesso alla prova scritta, così dispone: *“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi”*

Per superare il test, dunque, non è previsto un punteggio minimo, ma una soglia di preselezione rappresentata dal doppio numero di posti disponibili in ciascuna università.

L'applicazione pratica di tale criterio determina il paradosso per cui, in relazione al numero dei partecipanti, in una Università si può essere bocciati con 27/30 e in un'altra ammessi con zero risposte esatte!

In tal modo, il superamento del test non dipende tanto dal merito di ciascun candidato, quanto dall'Università in cui viene svolto (ad esempio, presso l'Università degli Studi di Urbino alcuni "concorrenti" sono stati ammessi alla prova scritta con **0/30** perché i posti a disposizione erano 150 e i partecipanti 183 sicché l'ultimo degli ammessi per la primaria ha totalizzato 0/30 con la conseguenza che tutti sono stati ammessi alla prova scritta; contemporaneamente, presso l'Università di Pisa i candidati al test per la scuola secondaria di II grado sono stati bocciati con 27,5 su 30, ovvero hanno sbagliato la risposta di 6 domande su 60.).

Tale circostanza viola il generale criterio meritocratico e di individuazione dei migliori, con conseguente illegittimità degli atti oggi impugnati.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

DA RENDERSI ANCHE IN FORMA MONOCRATICA

Il *fumus* è appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* in quanto, presso **l'Università degli Studi di Messina**, le prove scritte della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA 2° GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 **SI SVOLGERANNO IL 15 E 16 MAGGIO 2019** E CIÒ RENDE INEVITABILE LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE NEI TERMINI CHE SEGUONO

Alla luce di quanto sopra,

VOGLIA L' ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO

CON DECRETO MOTIVATO

EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

tenuto conto che la domanda cautelare non può essere presentata nelle forme ordinarie in quanto la **prima udienza utile per la discussione in Camera di Consiglio è prevista per il giorno 18 giugno 2019** e in tale data si saranno già concluse le prove scritte della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA 2° GRADO**) - **sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove scritte della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) presso l'Università degli Studi di Messina**

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA CAUTELARE

accogliere il ricorso e l'istanza cautelare (anche mediante concessione del chiesto provvedimento monocratico) e, per l'effetto, sospendere gli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti **a partecipare - anche con riserva - alla prova scritta per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.**

NEL MERITO

annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019

**

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.)

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 11.05.2019

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina nella Piazza Pugliatti, 1, CAP 98122, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

4. MIRABELLA ELISA CONCETTA RITA, residente in Catania nella Via A. Gioeni, 34, CAP 95125, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7343/2019 del 06.06.2019, nel procedimento R.G. n. 5572/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 5572/2019).